



N.30035

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE Presidente rel.

Silvio RONCI Giudice

Pierpaolo GRASSO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30035 del registro di segreteria, nei confronti di:

Gianvito Barone, nato il 27.11.1972 a Mannedorf (Svizzera) (c.f.: BRNGVT72S27Z133B), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ondei (c.f. NDOMRC68D21A794T), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seriate (Bg), via Italia n. 119 e domicilio digitale all'indirizzo pec: marco.ondei@bergamo.pecavvocati.it, giusta procura in atti (pec: marco.ondei@bergamo.pecavvocati.it e fax 035 668194);

Pasquale Morbitelli, nato il 28.4.1978 a Napoli (c.f.: MRBPQL78D28F839M);

Michele Torelli, nato il 19.4.1978 a San Giovanni Rotondo (FG) (c.f.: TRLMHL78D19H926S), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti

Prof. Antonio Palma (PLMNTN51S18E955F;

antoniopalma1@avvocatinapoli.legalmai.it) e Simona Scatola

(SCTSMN71855F839I; simonascatola@avvocatinapoli.legalmail.it), fax

081.764.44.50, pec antoniopalma1@avvocatinapoli.legalmai.it e

simonascatola@avvocatinapoli.legalmail.it, per comunicazione e/o notificazione;

Antonio Ungaro, nato il 23.2.1978 a Sarno (SA) (c.f.: NGRNTN78B23I438R), rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avvocati Aldo Bissi (C.F. BSS LDA 60C11 I726H) e Monica Giacometti (C.F.: GCM MNC 71E42 G062T), ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Pietro Colletta 7 fax 02/92853068 o pec aldo.bissi@milano.pecavvocati.it monica.giacometti@milano.pecavvocati.it);

ascoltata, nell'odierna udienza del 26.1.2022 la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e udito l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Gaetano Milano e degli avv.Bissi, Giacometti, Palma, Scatola, Ondei per le parti convenute; viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

FATTO

1. Con atto di citazione del 15.4.2021 la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione i soggetti in epigrafe, ex appartenenti alla Guardia di Finanza, esponendo quanto segue:

a) che, con nota 13.4.2015 della Guardia di Finanza-Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia la Procura Regionale era venuta a conoscenza del procedimento penale n. 27162/2009 pendente presso il Tribunale di Milano a carico degli odierni convenuti (in servizio all'epoca dei fatti presso il Gruppo Pronto Impiego di Milano), avente ad oggetto fatti di violenza sessuale ai danni di alcune prostitute commessi dal 2007 al 2009 durante le ore di servizio;

b) che tale procedimento, il cui rinvio a giudizio era intervenuto il 27.1.2011, era stato definito con sentenza di condanna n. 946 del 12.4.2011 del Tribunale penale di Milano emessa a seguito di giudizio abbreviato, confermata dalla sentenza n. 4057 del 5.6.2012 della Corte d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile giusta declaratoria di inammissibilità dei gravami interposti dai condannati resa dalla Corte di Cassazione Sez. III penale con sentenza n. 1835 del 19.6.2013, pronunce tutte in atti;

c) che, per il giudicato intervenuto: c1) l'appuntato scelto Gianvito Barone era stato condannato per il reato ex art.609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo ai danni della prostituta omissis commessa in data 1.8.2008), per il reato di concussione ex art. 317 c.p. (in concorso formale con il reato di violenza sessuale), nonché per il reato di peculato d'uso ex art.314 c.p. (rispetto al quale veniva riconosciuto il vincolo 3 della continuazione rispetto ai precedenti reati); c2) il finanziere scelto Pasquale Morbitelli era stato condannato per i reati ex art.609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo ai danni delle prostitute omissis e omissis commessa nell'inverno 2007-2008 ed in danno della medesima omissis in data 1.8.2008), per il reato di concussione ex art. 317 c.p. (in concorso formale con il reato di violenza sessuale), nonché per il reato di peculato d'uso ex art.314 c.p. (rispetto al quale veniva riconosciuto il vincolo della continuazione rispetto ai precedenti reati); per i summenzionati reati, escluso il peculato, la condanna interveniva anche per la violenza in data 12.5.2009 in danno della prostituta omissis; c3) il maresciallo Michele Torelli era stato condannato per il solo reato ex art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo in data 12.5.2009 in danno della

prostituta omissis); c4) il maresciallo Antonio Ungaro era stato condannato per i reati di cui all'art.609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo ai danni della prostituta omissis commessa in data 1.8.2008 e 7.2.2009), per il reato di concussione ex art. 317 c.p. (in concorso formale con il reato di violenza sessuale), nonché per il reato di peculato d'uso ex art.314 c.p. (rispetto al quale veniva riconosciuto il vincolo della continuazione rispetto ai precedenti reati); lo stesso era stato altresì condannato per i summenzionati reati, ad eccezione di quello di peculato, commessi nella primavera-estate 2009 in danno della prostituta omissis;

d) che la Guardia di Finanza aveva destituito con rimozione del grado i propri militari ed aveva proceduto, nel 2014 e nel 2019 (doc.3 Procura), alla costituzione in mora ed all'interruzione della prescrizione del credito risarcitorio vantato nei confronti degli odierni convenuti;

e) che le gravi condotte, poste in essere durante i turni di servizio quali componenti del Nucleo Pronto impiego di Milano della Guardia di Finanza ed definitivamente accertate in sede penale (peculato d'uso di auto di servizio e concussione sessuale a danno di prostituta), erano state poste in essere dai militari durante l'orario di servizio di controllo del territorio e i rapporti sessuali erano stati consumati dai finanziari con abuso dell'autorità della funzione all'atto della loro richiesta alle vittime vestendo la divisa e utilizzando l'autovettura di servizio;

f) che tali condotte avevano arrecato, in primo luogo, un danno all'immagine del Ministero delle finanze conseguente a reati "propri" contro la P.A. (artt. 314 e 317 c.p.) commessi dai sig.ri Gianvito Barone, Pasquale

Morbitelli ed Antonio Ungaro (mentre il sig. Michele Torelli era stato condannato per il solo reato di violenza sessuale), che si pongono come antecedente causalmente adeguato del danno all'immagine arrecato; tale danno all'immagine era da quantificare in via solidale tra i sigg Barone, Ungaro, Torelli e Morbitelli in euro 140.000,00 e, in subordine, tenuto conto del numero delle violenze sessuali poste in essere, in Euro 20.000,00 in capo a Barone, in Euro 60.000,00 in capo a Morbitelli e in Euro 60.000,00 in capo ad Ungaro;

g) che tali condotte si erano altresì tradotte in un danno da interruzione del nesso sinallagmatico per percezione da parte del pubblico ufficiale di somme indebitamente riscosse a titolo retributivo a fronte dell'esercizio di pubbliche funzioni non rese o rese in modo palesemente difforme rispetto alle modalità conformi a legge e che tale danno, avuto riguardo alla retribuzione mensile lorda percepita nel 2009, era quantificabile in: *g1)* 250,00 euro in capo a Barone; *g2)* 400,00 euro in capo a Morbitelli; *g3)* 125,00 euro in capo a Torelli; *g4)* 1.400,00 euro in capo a Ungaro.

Tutto ciò premesso, la Procura attrice, ritenute superabili le doglianze espresse in riscontro all'invito a dedurre, chiedeva la condanna, in via principale, per danno all'immagine pari ad Euro 140.000,00, da addebitarsi in solido a tutti e quattro i convenuti, nonché del danno da interruzione del nesso sinallagmatico da ascrivere nella misura di Euro 250,00 al Barone, nella misura di Euro 400,00 al Morbitelli, nella misura di Euro 125,00 al Torelli, nella misura di Euro 1.400,00 all'Ungaro. In via subordinata la parte attrice chiedeva la condanna al pagamento di Euro 20.250,00 quanto al sig. Gianvito BARONE, di cui Euro 20.000,00 per

danno all'immagine ed Euro 250,00 per danno da interruzione del nesso sinallagmatico; di Euro 60.400,00 quanto al sig. Pasquale MORBITELLI, di cui Euro 60.000,00 per danno all'immagine ed Euro 400,00 per danno da interruzione del nesso sinallagmatico; di Euro 125,00 quanto al sig. Michele TORELLI, per danno da interruzione del nesso sinallagmatico; di Euro 61.400,00 quanto al sig. Antonio UNGARO, di cui Euro 60.000,00 per danno all'immagine ed Euro 1.400,00 per danno da interruzione del nesso sinallagmatico, oltre accessori e spese di lite.

2. Si costituiva Gianvito Barone, difeso dall'avv. Ondeì, ribadendo preliminarmente, nonostante parere avverso della Procura, puntualmente criticato, sulla già formulata richiesta 18.11.2021, la domanda di rito abbreviato mediante il pagamento della somma di € 10.125,00, pari al 50% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti nell'atto di citazione.

Nel merito, non denegando i fatti storici e la quantificazione del danno da violazione del sinallagma, eccepiva l'erronea quantificazione del danno all'immagine in violazione del parametro di cui all'1, co.1-sexies, l. n.20 del 1994, chiedendone la rideterminazione in euro 500,00 o, in via gradata, in euro 5.000 alla luce di enunciati in similari sentenze.

3. Si costituiva Michele Torelli, difeso dagli avv. Palma e Scatola chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato, offrendo il pagamento della somma di euro 62,50 a fronte del contestato danno da violazione del sinallagma di euro 125,00. Nel merito eccepiva:

a) la inammissibilità/nullità della citazione per violazione dell'art.51, d.lgs. n.174 del 2016, avendo la Procura intrapreso indagini e giudizio in assenza di notizia concreta e specifica di danno;

b) l'inammissibilità/nullità per l'indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum* anche ex artt. artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 cpc e art. 24 Cost. e per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, a fronte di quantificazione eccessiva del danno all'immagine *in solidum* per il solo fatto di violenza contestato e alla luce del ben più minimale danno *pro-quota* da violazione del sinallagma;

c) l'inammissibilità ex art.67-68, d.lgs. n.174 del 2016 dell'atto di citazione notificato il 17.6.2021, a fronte della scadenza il 3.1.2021 del termine di 45 giorni per la presentazione delle deduzioni, e conseguente della scadenza del termine di 120 giorni per l'emissione dell'atto di citazione il 3.5.2021;

d) la prescrizione dell'azione, a fronte di fatti posti in essere nel 2009 e di citazione del 2021;

e) la infondatezza per assenza di elemento psicologico, di danno e di condotta causalmente rilevante per il danno da violazione del sinallagma, e la inipotizzabilità di un danno all'immagine;

In via gradata la difesa richiedeva esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

4. Si costituiva Antonio Ungaro rappresentato dagli avv. Bissi e Giacometti, eccependo:

a) la nullità della citazione per discrasia tra importo contestato *pro quota* in invito a dedurre per danno all'immagine (61.400) e importo contestato *in solidum* (asseritamente in contrasto con la responsabilità parziaria prevista dalla legge n.20/1994) in citazione (euro 140.000);

b) la prescrizione della domanda, a fronte di fatti posti in essere nel 2008 non dolosamente occultati e ai quali era inapplicabile la sospensione della

prescrizione sino al termine del procedimento penale, prevista dall'art. 17

comma 30-ter del D.L. 1.7.2009 n. 78, norma successiva alla condotta

oggetto della contestazione e comunque inapplicabile al danno da violazione

del sinallagma;

c) la non contestabilità del danno all'immagine per reati sessuali, diversi da

quelli contro la p.a., anche alla luce della pronuncia 4.7.2019 n. 191 della

Corte Costituzionale; i reati di peculato e concussione non avevano invece

arrecato danno all'immagine;

d) la mancata allegazione dei criteri per la quantificazione equitativa del

danno all'immagine.

5. Il convenuto Pasquale Morbitelli, ritualmente evocato, rimaneva

contumace.

6. La Procura rendeva parere negativo sulle richieste di giudizio abbreviato

formulate dalle difese dei convenuti Barone (del 18.11.2021) e Torelli,

rimarcando come, a prescindere dalla offerta difensiva correlata alle voci di

danno contestate in via subordinata e non già principale (pari ad euro

140.000) dalla Procura, la voce di danno da interruzione del sinallagma

integri un'ipotesi di arricchimento doloso che rende inammissibile la

domanda ex art. 130, co. 4, c.g.c., norma operante anche in caso, come nella

specie, di cumulo oggettivo di domande, alcune delle quali non

caratterizzate dal doloso arricchimento (*in terminis*, Sez. Lombardia, decr. n.

12/2018, Est. Berretta; decr. 26.4.2021, Est.Canu; Sez. Sardegna, decr.

n.1/2020). La Sezione, con due decreti presidenziali del 13 gennaio 2022,

non accoglieva la richiesta di rito abbreviato ex art.130, co.4, d.lgs. n.174

formulata dalle difese dei sigg. Barone e Torelli, stante l'inammissibilità della stessa a fronte di doloso arricchimento dei danneggiati.

7. All'udienza dibattimentale del 26.1.2022, udita *per relationem* la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, le parti costituite sviluppavano i propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Statuita preliminarmente la contumacia del convenuto Pasquale Morbitelli, ritualmente evocato e non costituitosi, la questione sottoposta al Collegio riguarda i riflessi giuscontabili, in punto di danno erariale, all'immagine e da indebita percezione di retribuzione in violazione del sinallagma contrattuale, della condotta illecita dei quattro convenuti per i fatti di reato descritti in fatto e storicamente certi, in quanto acclarati con sentenza penale in giudicato e comunque non contestati nella loro materialità in questa sede dagli evocati in giudizio.

2. Va in primo luogo ribadita in questa sede a cognizione piena la inammissibilità della richiesta di rito abbreviato *ex art.130, co.4, d.lgs. n.174 del 2016* per i medesimi argomenti chiaramente ed esaurientemente espressi nei due decreti Presidenziali 13 gennaio 2022, in quanto, come già ben rimarcato dalla attenta Procura, la contestata voce di danno da interruzione del sinallagma integra un'ipotesi di arricchimento doloso che rende inammissibile la domanda *ex art. 130, co. 4, c.g.c.*, norma operante anche in caso, come nella specie, di cumulo oggettivo di domande, alcune delle quali non caratterizzate dal doloso arricchimento (*in terminis*, Sez. Lombardia, decr. n. 12/2018, Est. Berretta; decr. 26.4.2021, Est.Canu; Sez. Sardegna,

decr. n.1/2020). Una diversa lettura “scissionista” delle domande risulterebbe *“contraria alla ratio dell’istituto, che risulta finalizzato ad assolvere ad una funzione deflattiva dei giudizi di responsabilità, che risulterebbe frustrata nel caso in cui dovesse essere ammessa la scissione della domanda e la sua regolazione con riti differenti”* (Sez. Lombardia, decr. n. 12/2018, Est. Berretta, cit.).

Tale “scissione” potrebbe invece essere operata, con conseguente ammissione del rito abbreviato, qualora il convenuto avesse stragiudizialmente versato alla amministrazione danneggiata, prima del giudizio, l’importo del danno frutto di doloso arricchimento e residuasse dunque la sola voce di danno contestatagli non riconducibile a doloso arricchimento: per quest’ultima posta di danno, come di recente statuito da questa Sezione (decreto 13.1.2022 n.1, Pres.Est. Canu, giud. n.30026), il rito abbreviato sarebbe senza dubbio ammissibile. Ed invero, come felicemente affermato nel predetto decreto 1/2022 pronunciato ex art.130 c.g.c., *“Ad avviso della Sezione, infatti, la ragione per cui il doloso arricchimento osta all’accesso al rito abbreviato non va rinvenuta in un intento punitivo di una condotta massimamente riprovevole (che porterebbe ad escludere tout court chi se ne sia reso responsabile dall’ammissione al rito alternativo), perché non si comprenderebbe allora perché il motivo di inammissibilità non sia stato esteso a tutti i casi in cui il danno per cui si agisce sia l’effetto di una condotta dolosa del presunto responsabile. Appare più verosimile che il legislatore abbia voluto semplicemente escludere in radice la possibilità, che sarebbe stata indubbiamente paradossale, che colui che ha inteso arricchirsi dolosamente a danno dell’erario pubblico potesse*

opportunisticamente, attraverso la definizione agevolata della propria posizione, conservare parte del profitto illecitamente conseguito. Solo in questo caso, quindi, l'esigenza che la lesione inferta all'erario pubblico sia oggetto di riparazione integrale deve prevalere. Quando, come nel caso di specie, l'eventualità paventata dal legislatore è scongiurata, non sussistono più ragioni che si frappongano alla ammissione del convenuto al rito alternativo di che trattasi".

Tale condivisibile approdo può essere qui condiviso, con conseguente inammissibilità del rito abbreviato, stante il non avvenuto saldo stragiudiziale in questo giudizio, da parte dei richiedenti, delle specifiche voci di danno contestate come frutto di "illecito arricchimento".

3. Vanno poi preliminarmente respinte alcune eccezioni di rito formulate dalle difese:

a) circa l'inammissibilità/nullità della citazione, secondo la difesa del Torelli, per violazione dell'art.51, d.lgs. n.174 del 2016, avendo la Procura intrapreso indagini e giudizio in assenza di notizia concreta e specifica di danno, pare evidente dagli atti di causa come la Procura abbia attivato la propria istruttoria sulla base della nota 13.4.2015 della Guardia di Finanza-Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia, che aveva notiziato la Procura Regionale del procedimento penale n. 27162/2009 pendente presso il Tribunale di Milano a carico degli odierni convenuti (in servizio all'epoca dei fatti presso il Gruppo Pronto Impiego di Milano), avente ad oggetto fatti di violenza sessuale ai danni di alcune prostitute commessi dal 2007 al 2009 durante le ore di servizio. Trattasi di notizia palesemente "specifica, concreta e circostanziata", come tale ossequiosa dei canoni

indicati dall'art.51, co.2, d.lgs. n.174;

b) in ordine alla asserita inammissibilità/nullità per indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum* prospettata dalla difesa del Torelli anche ex artt. artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 cpc e art. 24 Cost. e per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, a fronte di quantificazione eccessiva del danno all'immagine *in solidum* per il solo fatto di violenza contestato e alla luce del ben più minimale danno *pro-quota* da violazione del sinallagma, a prescindere dalla incerta formulazione della censura, è di solare evidenza la accuratezza giuridica, contenutistica e terminologica della citazione attorea sia nella *causa petendi* che nel *petitum*, sia nelle quantificazioni, in via principale e subordinata, delle due voci di danno qui contestate ai convenuti. Le doglianze attoree sulle modalità quantificatorie seguite dalla Procura possono, al limite, configurare doglianze di merito (comunque infondate), ma non certo configurare ipotesi di inammissibilità/nullità della domanda;

c) circa l'inammissibilità, secondo sempre la difesa del Torelli, ex art.67-68, d.lgs. n.174 del 2016 dell'atto di citazione notificato il 17.6.2021, a fronte della scadenza il 3.1.2021 del termine di 45 giorni per la presentazione delle deduzioni e, conseguentemente, della scadenza del termine di 120 giorni per l'emissione dell'atto di citazione il 3.5.2021, va rilevato che l'ultima notifica ai convenuti (responsabili solidali) dell'invito a dedurre è quella al Torelli (atto 20.12.2020 notificato l'11.1.2021 ex art.143 c.p.c. per giacenza), con scadenza dei termini di legge per le deduzioni in data 25.2.2021 e conseguente scadenza per il deposito dell'atto di citazione il 25.6.2021. Essendo stato quest'ultimo atto depositato in data 16.4.2021, i

termini di legge sono stati ampiamente rispettati dalla attrice Procura, e da qui discende il rigetto dell'eccezione sul punto;

d) in ordine la nullità della citazione eccepita dalla difesa di Ungaro per discrasia tra importo contestato *pro quota* in invito a dedurre per danno all'immagine (euro 61.400) e importo contestato *in solidum* (asseritamente in contrasto con la responsabilità parziaria prevista dalla legge n.20/1994) in citazione (euro 140.000), osserva il Collegio, sulla scorta di precedenti specifici e pacifici indirizzi giurisprudenziali (C.conti, sez.riun., n.7/1998/QM; id., sez.riun., n.14/1998/QM; C.conti, sez.Lombardia, 11.10.2021 n.283; id., sez.Lombardia, 9.3.20118 n.48; id., Lombardia, 29 dicembre 2017, n. 196; id., sez. Campania, 24.1.2018 n.37; id., sez.Emilia Romagna, 29.6.2017 n.150; id., sez.I app., 12.5.2017 n.170) anteriori e successivi al d.lgs. n.174 del 2016, ed oggi in base all'art.87 c.g.c. (che àncora la nullità ad una discrasia sugli "*elementi essenziali del fatto*"), alcuna nullità per violazione del contraddittorio si configura quando i fatti storici e la qualificazione giuridica degli stessi restano i medesimi nell'invito e nella citazione.

Nella specie, i fatti storici menzionati in invito a dedurre (condotta, entità del danno, elemento psicologico doloso) sono rimasti i medesimi in citazione, limitandosi la Procura ad ascrivere in via prioritaria *in solidum* a tre dei quattro convenuti (quale l'Ungaro) il danno all'immagine arrecato e solo in via gradata *pro-quota*, senza ledere in questo modo alcuna prerogativa difensiva, né violando il contraddittorio, come conferma (ex artt.45, co.3 e 44, co.3, d.lgs. n.174 del 2016) anche la comunque sanante piena difesa spiegata nel merito dai patroni dell'Ungaro stesso in comparsa

di costituzione e in pubblica udienza. Tra l'altro, la difesa dell'Ungaro, nel rivendicare l'applicazione dell'art.1, co.1-*quater*, l. n.20/1994 e della parziarietà ivi prevista, dimentica che il successivo comma 1-*quinqües* prevede che *“Nel caso di cui al comma 1-*quater* i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente”*, come correttamente invocato dalla Procura.

4. Va poi, sempre in via preliminare, ma solo per la sua evidente infondatezza (essendo, in generale, questione tecnicamente da vagliare dopo l'accertamento del credito della p.a., se fosse fondata la domanda), respinta l'eccezione di prescrizione formulata da taluni convenuti a fronte di fatti del 2007-2009 e di una citazione del 2021.

Secondo infatti pacifica giurisprudenza di questa Corte (C. conti, sez. Campania, 14 marzo 2012, n. 323; id., sez.I app., 13 gennaio 2012 n18; id., sez. Lombardia, 10 gennaio 2012 n.22; id., sez.I app., 13.6.2011 n.256; id., sez.I app., 24 maggio 2011 nn.215 e 261; id., sez.Abruzzo, 2 marzo 2011, n. 77, *ivi*; id., sez.Lazio 7 aprile 2010, n. 761; id., sez. Basilicata, 17 febbraio 2010, n. 49/ord.; id., sez. III, n. 143 del 2009; id., sez. I, 16 settembre 2008, n. 404; id., sez. I, 2 luglio 2008, n. 283; id., sez.I app., 5 febbraio 2008, n. 64; id., sez. I, n. 317 del 2008; id., sez. I, 11 luglio 2007 n.194/A; id., 16 marzo 2007 n.57; id., sez. I, 18 marzo 2003, n.103; id., sez. Veneto, 7 gennaio 2003, n.16; id., sez. I, 2 ottobre 2002 n.336/A; id., sez. I, 3 aprile 2002, n.102/A; id., sez. III, 18 gennaio 2002, n.10), qualora i fatti generatori di danno erariale siano connessi a fatti integranti un reato (dolosamente occultato), il danno si materializza in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, con conseguente decorso della prescrizione, solo con il decreto di

rinvio a giudizio, nel caso di specie emesso in data 27.1.2011. Dopo tale atto, la Guardia di Finanza ha proceduto, nel 2014 e nel 2019 (doc.3 Procura), alla costituzione in mora ed all'interruzione della prescrizione del credito risarcitorio vantato nei confronti degli odierni convenuti, e nel 2021 è intervenuto l'invito a dedurre, aventi parimenti effetto interruttivo della prescrizione.

A tale assorbente argomento aggiungasi, per il solo prevalente danno all'immagine qui contestato, che per lo stesso opera anche l'effetto sospensivo sulla prescrizione sino al giudicato penale dell'art.17, co.30-ter, d.l. n.78 del 2009, applicabile testualmente solo per l'azione di risarcimento per il danno all'immagine e non per altre voci di danno (*in terminis* C.conti, sez.Lombardia, 26.10.2016 n.174).

La domanda qui azionata, nella sua interezza, è dunque tempestiva e vagliabile nel merito.

5. Venendo pertanto al merito, i fatti storici posti in essere dai convenuti sono incontestabili e vincolanti *ex art.651 c.p.p.* alla luce delle inequivoche risultanze penali in giudicato (contenenti anche dichiarazioni confessorie) e della mancata contestazione della loro materialità e valenza penale da parte dei convenuti in questa sede giuscontabile.

A fronte di tali gravi condotte, poste in essere da appartenenti a forze di Polizia nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ed assurte a valenza penale e disciplinare, la attrice Procura contesta due voci di danno: da indebita percezione di retribuzione in violazione del sinallagma contrattuale durante la commissione dei reiterati illeciti indicati i fatto, e da lesione dell'immagine del Ministero dell'Economia-GdF.

Il danno da indebita percezione di (quota parte della) retribuzione in violazione del sinallagma contrattuale è stato saldamente ancorato dalla Procura attrice alla retribuzione mensile (e dunque oraria) quale parametro per una ragionevole determinazione equitativa, valutando anche il numero di episodi delittuosi posti in essere da ciascun convenuto, sottraendo a compiti istituzionali la quota di servizio “non reso”. Il Collegio condivide il computo effettuato, tra l’altro non contestato dalle difese, che conduce ad ascrivere *pro quota* tale prima voce di danno nella misura di Euro 250,00 al Barone, nella misura di Euro 400,00 al Morbitelli, nella misura di Euro 125,00 al Torelli, nella misura di Euro 1.400,00 all’Ungaro.

6. Passando alla seconda voce di danno, ovvero quella all’immagine arrecata al Ministero dell’Economia, in cui strutturalmente si incardina la Guardia di Finanza, pare evidente anche al profano, e a maggior ragione a questo Collegio e persino ai difensori dei convenuti (che nulla eccepiscono sul punto), che anche un solo episodio di peculato d’uso e di concussione sessuale uniti ad atti di violenza sessuale di gruppo ai danni di una prostituta da parte di un appartenente alla blasonata Guardia di Finanza nell’esercizio di compiti istituzionali, vestendo la divisa ed utilizzando auto di servizio, leda e mortifichi, nel sentire sociale, l’immagine della antica e stimata Forza di Polizia ad ordinamento militare. E dunque ancor di più lede tale specchiata immagine la reiterazione di tali condotte, unite nella vile e vigliacca *societas sceleris* del gruppo di pubblici ufficiali agenti di p.g. autori delle gravissime condotte che hanno portato alla loro espulsione disciplinare dall’ordine di appartenenza.

In altre parole, dei tutori dell’ordine e della sicurezza pubblica,

prescelti e selezionati per salvaguardare in cittadini, la “cosa pubblica” e i valori fondanti della società (*in terminis*, per similari valorizzazioni di profili lavoristici particolarmente rilevanti legati all’alta rilevanza sociale di appartenenti alle forze di polizia, C.conti, Sez. Lombardia, n. 33/2018; id., sez.Lombardia n. 113/2017; id., Sez. Lazio, n. 630/2019), hanno abdicato a basilari canoni di “*onore e disciplina*” nel servire la P.A. (non a caso sono stati poi tutti legittimamente destituiti, come desumibile dagli atti).

La Procura ha dimostrato anche il *clamor* mediatico-giornalistico, oltre che giudiziario, della vicenda (v.giornali in doc.7 Procura), che ha avuto come protagonisti dipendenti particolarmente esponenziali della legalità, con conseguente maggiore pervasività, in punto di lesione all’immagine datoriale, delle gravissime condotte poste in essere tra l’altro a danno di donne in evidente posizione di sudditanza psicologica e di disagio sociale, circostanza che rende ancor più vile e abietto il reiterato comportamento della compagine dei militi qui evocati.

Unico appiglio difensivo in questa sede, a fronte della cruda ed incontestabile evidenza dei fatti, si compendia dunque, secondo i patroni dell’Ungaro, nella asserita non contestabilità da parte della Corte dei conti del danno all’immagine per reati (violenza sessuale di gruppo) non annoverati tra quelli che, in base all’art. 17, co.30-ter, d.l. n. 78 del 2009 conv.to in l. n.102 del 2009 (“graziato”, ad oggi, dalla Consulta con la pronuncia 1.12.2010 n.355), consentirebbero di perseguire la lesione della reputazione della p.a. E tale tesi, secondo la difesa dell’Ungaro, troverebbe conforto anche nella pronuncia 4.7.2019 n. 191 della Corte Costituzionale.

La medesima difesa sostiene poi, assiomaticamente, che i concorrenti reati

di peculato e concussione, astrattamente forieri di un perseguibile danno all'immagine in base alla suddetta normativa, non avrebbero invece in concreto arrecato tale danno reputazionale o, comunque, in misura assai minore.

Tale pur suggestiva linea difensiva non coglie nel segno.

Ed invero, la prevalente giurisprudenza di questa Corte, ancorchè non univoca, ha più volte correttamente affermato (C.conti, sez.Lombardia, 11.10.2021 n.282; id., sez.Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez.Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez.Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez.Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez.Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez.app.Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez.app.Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez.Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr.app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A. alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale.

Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez.Liguria, 10.12.2019 n.204) che:
- dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. I, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir

meno della previgente limitazione della responsabilità per danno

all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n.

97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che "*quando*

disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il

riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai

corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice";

- a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera

del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del

d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del

medesimo testo normativo;

- non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la

perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al

capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a

danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli

specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi

ricadute in suo danno, come nella specie.

A tali indirizzi intende rifarsi la Sezione anche in questo caso,

richiamando gli argomenti sviluppati soprattutto da C.conti, sez. Lombardia,

1.12.2016 n.201 e da ultimo ribaditi da id., 11.10.2021 n.282 e id.,

21.7.2021 n.233, pur consapevole di avversi indirizzi (C.conti,

sez.Piemonte, 3.12.2021 n.320; id., sez.Puglia, 1.9.2021 n.767; id.,

sez.Puglia, 17.6.2021 n.574; id., sez.III app., 31.3.2020 n. 66; id.,

sez.Toscana nn. 272/2020, 174/2018 e 373/2019; *in terminis* Cass., sez.II

pen., 11.12.2020 n.35477) che hanno escluso che il rinvio all'art. 7 della

L.97/2001 fosse un rinvio dinamico e lo hanno considerato come rinvio

materiale, statico e recettizio, con conseguente incorporazione, o integrazione, nella norma rinviate (cioè nell'art.17, co.30-ter) della norma rinviate (art.7, L.97/2001). Tale giurisprudenza, qui avversata, ha ritenuto, quindi, che anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 del c.g.c. la risarcibilità del danno d'immagine resterebbe circoscritta alle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 97/2001, per l'avvenuta incorporazione di tale norma nell'art. 17, co.30-ter d.l. 78/2009.

Ritiene invece la Sezione che il rinvio all'art.7, l. n.97 cit. da parte dell'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 fosse dinamico e che la scelta, voluta e consapevole, di abrogare l'art.7 cit. ad opera del d.lgs. n.174 del 2016 comporti il venir meno dei restrittivi ed irragionevoli angusti limiti alla perseguibilità del danno all'immagine.

E la novella abrogatrice del d.lgs. n.174 del 2016, che ad avviso della Sezione consente di perseguire danni all'immagine connessi a reati comuni e non solo contro la p.a., opera su tutti i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, anche qualora i fatti siano stati posti in essere prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.174 del 2016 come chiarito dalla giurisprudenza con riferimenti all'identico tema della immediata applicabilità dell'art.17, co.30-ter, d.l. n.78 cit. a fatti anteriori (C.conti sez.riun., 12/2011 QM; id., sez.Sardegna, 24.6.2021 n.229).

Per chiudere sul punto, va rimarcato che la recente pronuncia 4.7.2019 n. 191 della Corte Costituzionale richiamata dalla difesa dell'Ungaro, non depone, ed anzi smentisce, gli approdi ermeneutici del convenuto e della giurisprudenza qui avversata: difatti la Consulta, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51,

commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

sollevate dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Liguria, in relazione agli artt. 3, 76, 97 e 103 della Costituzione, non ha

affatto ritenuto che la vigente normativa (*rectius* il “*frastagliato quadro che*

emerge” all'esito di un incerto percorso normativo: punto 3.2 della

pronuncia) consenta di perseguire in sede contabile il danno all'immagine

solo a fronte di reati “contro la p.a.”, ma ha invece solo rimarcato:

a) che il d.lgs. n.174 del 2016 “- *pur abrogando il primo periodo del*

primo comma dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 - ha lasciato

invariato il secondo periodo, contenente la limitazione dell'azione per il

risarcimento del danno all'immagine; e tuttavia, con l'art. 4, comma 1,

lettera g), dell'Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni), ha abrogato

l'art. 7 della legge n. 97 del 2001, cui tale previsione faceva rinvio nel

delimitare i casi nei quali il PM contabile poteva promuovere l'azione

risarcitoria”;

b) “*che il giudice a quo non ha vagliato la possibilità che il dato*

normativo di riferimento legittimi un'interpretazione secondo cui,

nonostante l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001, che si

riferisce ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, non rimanga privo

di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, comma 30-ter, del

d.l. n. 78 del 2009, e non si è chiesto se si tratta di rinvio fisso o mobile.

L'ordinanza, quindi, trascura di approfondire la natura del rinvio, per

stabilire se è tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di

riferimento è oggi interamente costituita dal censurato art. 51, comma 7”.

Ritiene in conclusione questa Sezione, in consapevole dissenso con

la avversa giurisprudenza sopra richiamata, che, come l'illuminante faro della Consulta suggerisce quale possibile, seppur non vincolante, lettura all'esegeta remittente, l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (che si riferiva ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA) lascia privo di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009: trattandosi, come detto, di *rinvio mobile*, abrogato l'art.7, n.97, il richiamo ad esso operato, e i connessi limiti al novero dei reati suscettibili di danno all'immagine, è venuto meno, con riespansione della giurisdizione contabile a perseguire qualsiasi reato (anche comune, direttamente o indirettamente dannoso) foriero di lesione alla reputazione della p.a.

Tra l'altro, questa lettura è anche costituzionalmente orientata in punto di ragionevolezza, in quanto, ove si ritesse la giurisdizione contabile sul danno all'immagine patito dalla p.a. limitata alle sole ipotesi di condotte da reato contro la p.a., ciò porrebbe una irragionevole discrasia, costituzionalmente illegittima, con la piena perseguibilità risarcitoria del danno all'immagine patito dalla p.a. innanzi all'a.g.o., che può invece ben vagliare in sede civile, senza i limiti normativi dell'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, qualsiasi forma di lesione reputazionale subita dalla p.a., giungendo a condanna degli autori (come statuito da prevalente giurisprudenza: v. Cass., sez.pen., 29.8.2013 n.35729; id., sez.II pen., 13.6.2017 n.29480; id., sez.II, 20.6.2018 n. 41012; mentre secondo Cass., sez.II, 11.12.2020 n.35477 e id., sez.II, 12.3.2014 n. 14605 opererebbero i limiti dell'art.17, co.30-ter cit. anche per l'a.g.o.).

Pare evidente che tale macroscopica irragionevolezza, derivante dalla cabalistica evenienza del giudice attivatosi (officiosamente la Corte dei

conti, ma con limiti normativi qui non condivisi; su citazione di parte il giudice civile, ma senza i detti limiti normativi) per perseguire il danno all'immagine della p.a., sia superabile con una interpretazione logico-sistematica tesa a garantire, quale che sia il giudice del danno alla p.a. (in attesa di un auspicabile superamento, ancor più a monte, del c.d. "doppio binario" CdC-ago, ad opera della Consulta e/o delle sezioni unite della Cassazione), un unitario trattamento normativo fondato su una ragionevole ed unitaria interpretazione, costituzionalmente orientata, delle norme, innegabilmente poco chiare, come riconosciuto anche da C.cost. n.191 del 2019 cit.

6.1. In ogni caso, anche seguendo, per mera ipotesi (qui non condivisa) l'avversa lettura tendente ad ammettere la perseguibilità del danno all'immagine solo a fronte dei reati contro la P.A. indicati dall'art.17, co.30-ter, d.l. n.78 del 2009, le conclusioni non muterebbero nel caso di specie in ordine alla azionabilità e fondatezza della pretesa attorea. Ed invero, come ben rimarcato da parte attrice, posto che per i convenuti Barone, Morbitelli ed Ungaro è intervenuta sentenza di condanna per i reati di peculato *ex art.* 314 e di concussione 317 c.p. connessi e strumentali al coevo reato di violenza sessuale di gruppo, la lesione del danno all'immagine azionata è nel caso di specie ancorabile e causalmente legata anche a tali due gravi fattispecie di reato, tra l'altro (sul piano probatorio) parimenti oggetto di richiami espressi nelle testate giornalistiche indicate dalla Procura (doc.7 Procura).

A ciò aggiungasi che questa Corte ha già in passato affermato che il danno all'immagine sia contestabile anche a fronte di reato complesso, non

rientrante nel “catalogo” dei delitti contro la p.a., di cui però il reato contro la P.A. sia elemento costitutivo o circostanza aggravante (C. conti, sez. Umbria, 4.2.2016 n.11, id. sez. Lombardia, 17.5.2021 n. 165). Tale approdo vale, ad avviso della Sezione e sviluppando ulteriormente tale indirizzo, per qualsiasi forma di *concorso di reati* comuni con quelli contro la p.a., qualora il legame tra gli stessi (nella specie un peculato ed una concussione sessuale intimamente legati ad una violenza di gruppo) si traduca in una unitaria o continuata azione delittuosa che nel suo insieme arrechi danno alla immagine della p.a.

Questi plurimi argomenti portano alla fondatezza della pretesa attorea sull'*an* del danno all'immagine arrecato alla Guardia di Finanza.

6.2. Venendo al *quantum* di tale danno reputazionale, stante l'impossibilità di una determinazione legata al *duplum* della utilità di una prestazione sessuale concussiva e ad un minimo peculato d'uso, deve farsi applicazione dei tre criteri generali di liquidazione - oggettivi, soggettivi e sociali – indicati dalla parte attrice e recepiti al precedente punto 6. di questa sentenza, ancorati a comuni e tradizionali canoni fissati dalla giurisprudenza contabile a partire da SS.RR. n.10/QM/2003 (cfr., tra le tante, C.conti, sez. Lombardia, n. 121/2019, su fattispecie analoga di violenza sessuale da parte di un Carabiniere).

Proprio tali corretti parametri, oltre alla evidente gravità dei fatti sul piano oggettivo, soggettivo e mediatico, portano, ad avviso della Sezione, ad una corretta quantificazione, come da pretesa della Procura, in euro 140.000,00, sin troppo mite per la rilevanza dei fatti in esame, ma ossequiosa dei limiti decisorii imposti alla Sezione dalla domanda attorea,

somma da ascrivere *in solidum* ai quattro convenuti, con riparto paritetico per le interne rivalse, stante il dolo delle condotte e l'identità degli apporti causali, per tutti i convenuti, sulle ricadute mediatiche foriere di lesione all'immagine del Ministero dell'Economia-GdF.

Non ritiene la Sezione di valorizzare l'asserito minor ruolo assunto, secondo la difesa, dal convenuto Barone nei fatti in esame, avendo costui posto in essere un solo episodio di violenza ai danni di una prostituta a differenza dei restanti convenuti protagonisti di vari episodi. Ed invero, la peculiare spregevolezza della condotta, ancorchè unica, lede, al pari di una sua reiterazione, in modo egualmente grave l'immagine della Guardia di Finanza agli occhi delle Istituzioni e della cittadinanza: in altre parole, la unicità o reiterazione offuscano, per la particolare offensività delle condotte, in modo necessariamente paritetico ed unitario (anche perché i fatti sono accumulati da colleganza dei protagonisti) la blasonata Guardia di Finanza.

In conclusione i convenuti vanno condannati:

a) *pro quota* per il danno da violazione del sinallagma lavorativo nella misura di Euro 250,00 Barone Gianvito, nella misura di Euro 400,00 Pasquale Morbitelli, nella misura di Euro 125,00 Michele Torelli, nella misura di Euro 1.400,00 Antonio Ungaro;

b) *in solidum* per il danno all'immagine, pari ad euro 140.000,00, con riparto paritetico per le interne rivalse.

Tali somme sono da intendere ad oggi già rivalutate, oltre accessori dal deposito della sentenza al saldo effettivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, CONDANNA

Gianvito Barone, nato il 27.11.1972 a Mannedorf (Svizzera) (c.f.: BRNGVT72S27Z133B), **Pasquale Morbitelli**, nato il 28.4.1978 a Napoli

(c.f.: MRBPQL78D28F839M), **Michele Torelli**, nato il 19.4.1978 a San Giovanni Rotondo (FG) (c.f.: TRLMHL78D19H926S), **Michele Torelli**,

nato il 19.4.1978 a San Giovanni Rotondo (FG) (c.f.: TRLMHL78D19H926S): A) *pro quota* per il danno da violazione del

sinallagma lavorativo al pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Guardia di Finanza, della somma di Euro 250,00 Barone

Gianvito, di Euro 400,00 Pasquale Morbitelli, di Euro 125,00 Michele Torelli, di Euro 1.400,00 Antonio Ungaro; B) *in solidum* tutti e quattro i

convenuti per il danno all'immagine, al pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Guardia di Finanza di Euro 140.000,00, con

riparto paritetico per le interne rivalse. Somme ad oggi rivalutate, oltre accessori dal deposito della sentenza al saldo effettivo.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che quantifica per ciascun convenuto in euro

Così deciso in Milano il 26.1.2022.

Il Presidente relatore

Vito Tenore

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

